

Addì 2 dicembre 2002 in Brescia

Tra

- il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROVINCIA, rappresentato dal Presidente Dr. Alberto Giacomelli, dal Delegato alle Politiche Sindacali Geom. Giorgio Bruni Zani e dalla Delegazione degli imprenditori composta dai Signori Geom. Giuliano Campana, Geom. Franco Donati, Arch. Enrico Mazzucchi, dal Rag. Tiziano Pavoni

e

(in ordine alfabetico)

- la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata dal Segretario Sig. Raffaele Merigo e dai Signori Gianluigi Bontempi, Sandro Guerini, Mauro Peruzzo, Fausto Savoldi, Ornella Savoldi;
- la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata dai Segretari Signori Giuseppe Bonaiti e Silvano Sala e dai Signori Giancarlo Bui, Roberto Bocchio, Cristina Carrera, Giuseppe Marengo, Paolo Masciarelli, Giuseppe Natilla, Angelo Ribelli;
- la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. competente per la provincia di Brescia rappresentata dai Segretari Signori Francesco Cisarri e Luigi Cadei e dai Signori Pensiero Bertè, Sonia Bonardi, Franco Durosini, Mario Ferrari, Santo Mario Piovani, Romano Rebuschi, Mario Scolari;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 nonché l'Accordo nazionale 29 gennaio 2002, si stipula il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

AZIONI A CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

Le parti, nel ribadire l'impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, e per quanto qui rileva, la CAPE in particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.

A tal fine si attiveranno, nell'ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra INPS, INAIL e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativa una convenzione tra le locali sedi INPS, INAIL e CAPE al fine del rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della locale Cassa Edile.

La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell'Accordo 29 gennaio 2002.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Riconoscono, quindi, che la formazione è elemento strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti a rischio apportando qualificati ed indispensabili contributi volti a diffondere e consolidare tra gli addetti l'attuazione di compiute prassi operative rispondenti ad una puntale, attenta e corretta applicazione delle vigenti normative in materia.

Riaffermano, inoltre, che l'aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, concordati tra le parti sociali, è presupposto indispensabile ai fini prevenzionali e costituisce anche punto di forza e di qualità per le imprese del settore.

Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell'intento di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull'opportunità di sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.

Pertanto, al Comitato Paritetico Territoriale, nell'ambito delle risorse disponibili, è demandata l'attuazione di una mirata attività di formazione ed informazione da sviluppare mediante appositi incontri destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa Edile.

Detto momento formativo verrà attuato dal Comitato Paritetico Territoriale nell'ambito delle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e nel rispetto delle indicazioni che le parti di seguito convengono.

Contenuti dell'incontro formativo

L'incontro verterà sull'illustrazione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari ed indispensabili per l'espletamento in sicurezza di particolari fasi lavorative a significativo rischio fasi, che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:

- montaggio e smontaggio ponteggi;
- lavorazioni eseguite in elevazione;
- lavorazioni sui tetti;
- lavorazioni in scavi a sezione ristretta;
- lavorazioni eseguite con impiego di mezzi d'opera e di cantiere;
- lavorazione eseguite in fase di allestimento del cantiere.

Modalità di attuazione e durata dell'incontro

Al Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di svolgere l'incontro in parola. L'incontro avrà una durata complessiva di due ore e sarà articolato in due sessioni della durata di un'ora ciascuna. La prima di tali sessioni, a carattere informativo-formativo, dovrà essere effettuata entro la fine del mese giugno 2004; la seconda, basata su moduli di approfondimento delle materie trattate nella prima sessione, da svolgere dopo aver completato il primo ciclo, dovrà essere attuata entro il 31 dicembre 2005. Le due ore complessive dell'incontro verranno normalmente retribuite da parte delle aziende.

Al fine di programmare l'azione didattica frontale in parola, secondo le articolazioni sopra individuate, il Comitato Paritetico preventivamente contatterà telefonicamente di volta in volta l'impresa interessata e concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l'orario durante il quale si terrà l'incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori addetti alla produzione dell'azienda. Il momento formativo dovrà tenersi in occasione dell'ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze manifestate dall'impresa.

Ai lavoratori che hanno partecipato all'incontro in parola, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata, a cura del Comitato Paritetico Territoriale, una certificazione attestante l'avvenuto incontro formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è stato rilasciato l'attestato.

Le imprese sono tenute a far obbligo ai propri dipendenti di partecipare ai suindicati incontri. Le parti, vista la natura sperimentale della presente iniziativa, convengono di procedere, entro il 30 giugno 2004, ad una compiuta analisi e valutazione dell'attività svolta al fine di assumere, se necessarie, eventuali ulteriori decisioni in materia.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, verrà costituito presso la CAPE apposito Fondo per la mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare di settore posti a carico delle imprese in esito all'adesione volontaria, a detto sistema di previdenza integrativo, da parte degli operai iscritti alla Cassa Edile stessa.

Al finanziamento di detto Fondo si provvederà mediante apposito contributo posto a carico delle imprese e fissato, con decorrenza 1° gennaio 2004, nella misura dello 0,20%.

Al Fondo in parola verranno, inoltre, destinate parte delle eventuali eccedenze risultanti alla data del 1° gennaio 2004 del soppresso Fondo APES.

A tal fine le parti si incontreranno entro il 1° luglio 2004 per valutare la reale entità di tali eccedenze e stabilirne quindi la quota da destinare al predetto Fondo per la previdenza complementare.

Le parti si incontreranno entro il 1° luglio di ogni anno al fine di valutare la rispondenza della percentuale posta a carico delle imprese alle effettive esigenze del Fondo.

Qualora le parti constatassero che il sistema di previdenza di settore non dovesse avviarsi entro il 1° ottobre 2004, conseguirà l'immediata sospensione di detta contribuzione a carico delle imprese che sarà automaticamente riattivata al momento del primo versamento degli operai al Fondo di previdenza integrativa di settore.

Nell'ipotesi in cui il Fondo stesso non trovasse attuazione le parti si incontreranno per definire la destinazione delle risorse accumulate.

OPERAI

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Preliminarmente le parti convengono che l'Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non determinabilità a priori e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che la relativa erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.

La determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale deve essere correlata agli andamenti del settore nella provincia di Brescia ed ai suoi risultati, valutati sulla base dell'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinino incrementi di produttività, qualità, e competitività:

- 1) numero degli iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile rapportato al numero delle ore di lavoro denunciate, al monte salari ed al numero dei permessi non retribuiti e delle assenze per cause varie;
- 2) numero degli interventi per C.I.G. Ordinaria per "mancanza di lavoro": la valutazione del parametro dovrà essere effettuata tenendo conto del numero delle ore richieste rispetto a quelle lavorate nel settore, del numero delle imprese e dei dipendenti interessati in rapporto al totale dei dipendenti iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile. In ordine a tale parametro le parti convengono che l'analisi dell'esito finale degli interventi di C.I.G. costituisce elemento principale di valutazione;
- 3) numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità;
- 4) numero ed importo complessivo dei bandi di gara e di appalto di opere pubbliche;
- 5) frequenza ai corsi di qualificazione ed in materia di sicurezza tenuti od attuati dalla Scuola Edile Bresciana anche in associazione e/o in collaborazione con altri Enti.

I dati necessari all'andamento del settore e dei risultati sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri centri di monitoraggio che le parti si riservano di individuare.

Le parti si riservano anche di tenere in considerazione tra i parametri quelli in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni e di concordare eventuali altri parametri anche in sostituzione di quelli che dovessero rivelarsi non indicativi e comunque non utilizzabili per una compiuta valutazione.

Per il periodo di vigenza del presente contratto, il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato secondo le seguenti modalità e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002.

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale. Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso. Nello stesso incontro, le parti procedono alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre – 30 settembre dell'anno in corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'Elemento Economico anticipato per l'anno in corso.

Le parti ribadiscono che l'entità ed il relativo riconoscimento dell'Elemento Economico Territoriale sono correlati alla complessiva valutazione dei parametri individuati dalle parti nella loro complessiva interdipendenza e che l'importo dell'Elemento Economico Territoriale stesso non potrà essere stabilito in misura superiore a quella prevista (11% dal 1° gennaio 2003 e 14% dal 1° dicembre 2003) dal punto II, 1° comma, dell'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002.

Nel caso che dalle predette verifiche dovessero emergere valutazioni negative le parti procederanno a più approfondite e compiute analisi delle cause che le hanno determinate. Tali analisi saranno mirate in particolare all'individuazione dei presumibili tempi entro i quali si spiegheranno gli effetti negativi riscontrati nonché del possibile rapporto di interdipendenza tra tali effetti e fattori distorsivi esterni al sistema.

In attesa della verifica che deve essere effettuata, come previsto dal presente verbale di accordo, entro il 31 dicembre 2003, per l'anno medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1° ottobre 2001 – 30 settembre 2002 con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, per l'anno 2003 è determinata un'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale, ripartita in due tranches, rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli importi orari di seguito indicati e differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori:

Dal 1° gennaio 2003

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,44
Operaio specializzato.....	euro 0,41
Operaio qualificato.....	euro 0,37
Operaio comune.....	euro 0,32

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (orario settimanale 50 ore).....	euro 0,28
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (orario settimanale 60 ore).....	euro 0,25

Dal 1° dicembre 2003

OPERAI PRODUZIONE

Operaio di IV livello	euro 0,56
Operaio specializzato.....	euro 0,53
Operaio qualificato.....	euro 0,47
Operaio comune.....	euro 0,40

OPERAI DISCONTINUI

Custodi, guardiani, fattorini, uscieri ed inservienti (orario settimanale 50 ore).....	euro 0,36
Custodi, portinai, guardiani con alloggio (orario settimanale 60 ore).....	euro 0,32

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Nel caso di servizio mensa l'impresa concorre al costo complessivo nella misura di 4/5 e fino ad un importo massimo di euro 11,36 con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

Nell'impossibilità di attuare il servizio mensa, la relativa indennità sostitutiva è stabilita in euro 5,27 dal 1° gennaio 2003, in euro 5,78 dal 1° gennaio 2004 ed in euro 6,04 dal 1° gennaio 2005.

TRASPORTO

L'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto è fissata nelle seguenti misure e con le indicate decorrenze:

a) per spostamenti all'interno del comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio: euro 9,30 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2003;

b) per spostamenti fuori dal comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio:

a decorrere dal 1° gennaio 2003:

- da 0 a 7 Km. euro 18,67 mensili, pari ad euro 0,85 per ogni presenza giornaliera
- da 7,01 a 16 Km. euro 32,22 mensili, pari ad euro 1,46 per ogni presenza giornaliera
- da 16,01 a 28 Km. euro 43,96 mensili, pari ad euro 2,00 per ogni presenza giornaliera
- da 28,01 a 41 Km. euro 51,13 mensili, pari ad euro 2,32 per ogni presenza giornaliera
- oltre 41 Km euro 61,42 mensili, pari ad euro 2,79 per ogni presenza giornaliera

a decorrere dal 1° gennaio 2004:

- da 0 a 7 Km. euro 20,54 mensili, pari ad euro 0,93 per ogni presenza giornaliera
- da 7,01 a 16 Km. euro 35,44 mensili, pari ad euro 1,61 per ogni presenza giornaliera
- da 16,01 a 28 Km. euro 48,36 mensili, pari ad euro 2,20 per ogni presenza giornaliera
- da 28,01 a 41 Km. euro 56,24 mensili, pari ad euro 2,56 per ogni presenza giornaliera
- oltre 41 Km euro 67,56 mensili, pari ad euro 3,07 per ogni presenza giornaliera

L'indennità di cui al punto b), da erogare con le indicate decorrenze, non può, comunque, superare i limiti delle quote mensili surriportate.

CONTRIBUZIONE CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

In materia di contribuzione dovuta alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile le parti convengono quanto segue:

a) Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile

Ai sensi dell'art. 37, punto a), del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, e secondo le previsioni di cui al punto V dell'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002, il contributo per la Cassa Assistenziale Paritetica Edile è determinato, dal 1° gennaio 2003, nella misura complessiva del 2,80%. Secondo quanto previsto dal citato art. 37, detto contributo è ripartito per 5/6 (2,333%) a carico dei datori di lavoro e per 1/6 (0,467%) a carico dei lavoratori.

Le parti, considerato che la misura del contributo deve essere correlata alle effettive esigenze dell'Ente e come stabilito dal sopraccitato punto V, si impegnano a rideterminare la misura del contributo in parola qualora risulti necessario sulla base delle risultanze dei futuri bilanci della CAPE.

b) Contributo per l'APE Straordinaria

Accertato sulla base dei dati forniti dalla locale Cassa Edile che le disponibilità del fondo in oggetto sono sufficienti a garantire il pagamento della prestazione APE Straordinaria per gli eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre 2003, data di definitiva cessazione dell'istituto in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2003 la contribuzione a carico delle imprese per l'APE Straordinaria passa dall'1,00% allo 0,20%.

Il contributo, così determinato, verrà soppresso con decorrenza 1° gennaio 2004.

c) Contributo al Comitato Paritetico Antinfortunistico

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la contribuzione dovuta dalle imprese per il funzionamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico è fissata nella misura dello 0,27%.
Restano ferme nelle aliquote ad oggi vigenti le altre contribuzioni dovute alla CAPE.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA

APE ORDINARIA

Le parti, sulla base dei dati forniti dalla CAPE in ordine alla consistenza del Fondo APE Straordinaria, danno mandato alla CAPE stessa di utilizzare le eccedenze del Fondo APES in parola ai fini del pagamento della prestazione aggiuntiva APE di cui al paragrafo VIII del Verbale di Accordo Nazionale 29 gennaio 2002.

AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI ED ASSISTENZE

CASSA EDILE

Con decorrenza 1° gennaio 2003, restano confermate le condizioni generali per la maturazione del diritto alle assistenze. Dalla medesima decorrenza vengono modificate le sottoindicate prestazioni erogate.

1) Assegni di studio

L'assistenza è erogata anche a favore dei lavoratori che hanno figli che frequentano, con esito positivo, il corso diurno di qualifica della Scuola Edile Bresciana, alle medesime condizioni e nel medesimo importo previsto, ossia euro 258,23.

2) Premio ai giovani operai per inizio attività in edilizia

Per ogni giovane di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che inizi la sua attività in edilizia o vi si trasferisca da altra occupazione il premio è fissato nell'importo di euro 206,58 e verrà erogato dopo un anno di attività lavorativa.

Agli ex-allievi del corso diurno di qualifica della Scuola Edile Bresciana che hanno frequentato il citato corso conseguendo il relativo attestato il premio è determinato in euro 361,52.

3) Assistenza per malattia e infortunio nei giorni di carenza

Per malattie di durata fino a 10 giorni, le diarie per il 1°, 2° e 3° giorno di carenza sono così fissate:

- operaio 4° livello.....euro 37,00 giornalieri
- operaio specializzato.....euro 35,50 giornalieri
- operaio qualificato.....euro 34,00 giornalieri
- operaio comune.....euro 31,00 giornalieri
- apprendista.....euro 18,50 giornalieri

Per gli infortuni e malattie professionali la diaria per i primi 3 giorni di carenza è fissata in euro 15,49 giornalieri.

_____ O _____ O _____

Le parti, in sede di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, hanno preso in esame la possibilità di promuovere l'accesso al bene "prima casa di abitazione" da parte delle maestranze edili iscritte alla locale Cassa Edile.

Le parti pur convenendo su tale azione, hanno peraltro considerato che l'iniziativa in parola necessita di ulteriori approfondimenti mirati a stabilire sia gli strumenti più idonei da adottare, sia la stima degli oneri che la CAPE sarebbe eventualmente chiamata a sopportare.

Pertanto, le parti concordano di rinviare alla Commissione Intersindacale di Segreteria, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998, lo studio e l'analisi di fattibilità di tale nuova assistenza.

Alla stessa Commissione Intersindacale di Segreteria, le parti rinviando lo studio di possibili interventi volti a limitare i riflessi negativi, per i lavoratori, connessi all'apertura di procedure fallimentari a carico delle imprese di cui sono dipendenti.

La Commissione Intersindacale di Segreteria dovrà completare lo studio delle materie ad essa demandate entro il 30 giugno 2003.

IMPIEGATI

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n. 135 e agli articoli 39 e 47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Si richiamano integralmente i contenuti dell'articolo "Elemento Economico Territoriale" sottoscritto in data odierna per gli operai e, per l'anno 2003 è determinata un'anticipazione, ripartita in due tranches, rispettivamente con decorrenza 1° gennaio 2003 e 1° dicembre 2003 negli importi di seguito indicati:

Dal 1° gennaio 2003

Quadri e Imp. 1a cat. super..... euro 109,69 mensili
Imp. 1a cat..... euro 98,72 mensili
Imp. 2a cat..... euro 82,27 mensili
Impiegato di IV livello..... euro 76,78 mensili
Imp. 3a cat..... euro 71,30 mensili
Imp. 4a cat..... euro 64,17 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego..... euro 54,84 mensili

Dal 1° dicembre 2003

Quadri e Imp. 1a cat. super..... euro 139,60 mensili
Imp. 1a cat..... euro 125,64 mensili
Imp. 2a cat..... euro 104,70 mensili
Impiegato di IV livello..... euro 97,72 mensili
Imp. 3a cat..... euro 90,74 mensili
Imp. 4a cat..... euro 81,67 mensili
Imp. 4a cat. 1° impiego..... euro 69,80 mensili

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2003 in euro 4,56 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di euro 100,32 mensili.

L'indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2004 in euro 5,08 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di euro 111,76 mensili.

L'indennità di mensa è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2005 in euro 5,34 giornalieri per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese l'indennità è erogata nella misura massima di euro 117,48 mensili.

INDENNITÀ DI TRASPORTO

A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,90 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l'indennità è erogata nella misura massima di euro 19,80 mensili.

A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'indennità per i trasporti urbani ed extraurbani è fissata in euro 0,99 giornalieri e per ogni giornata di lavoro. In caso di presenza in tutti i giorni lavorativi del mese, l'indennità è erogata nella misura massima di euro 21,78 mensili.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998.

DECORRENZA

Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, e sino al 31 dicembre 2005.